




ridefiniamo / gli standard



Polizza All Risks Aziende

Solo Property (senza Sezione V – R.C. Rischi Aziende)

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- NOTA INFORMATIVA COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO
 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- COMPRESIVE DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE
PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

contratto di assicurazione All Risks per medie e grandi aziende

Mod. 2080 - edizione gennaio 2014

Il presente fascicolo normativo è aggiornato alla data del 31 dicembre 2013

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C.F. e P. IVA n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 dicembre 1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEI RAMI DANNI

(predisposta in conformità dell'art. 185 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni e regolamento ISVAP n. 24 del 18 maggio 2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010)

Avvertenza

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dell'IVASS (ex ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni Generali di Assicurazione (C.G.A.).

Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all'interno delle C.G.A.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Italia, Milano, Corso Como, 17 - 20154, è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39.02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; indirizzo di posta elettronica: infodanni@axa.it

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2012), ammonta a € 824 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 613 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.

L'indice di solvibilità di AXA ASSICURAZIONI S.p.A., ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, riferito alla gestione danni e relativo all'ultimo bilancio approvato, è pari al 198,92%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Durata e proroga del contratto

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato nella formula in tacito rinnovo ed è di durata annua prevedendo, se lo stesso è di durata non inferiore ad un anno, il rinnovo automatico alla sua naturale scadenza per un anno e così successivamente (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" delle Condizioni Generali di Assicurazione).

Avvertenza

È data facoltà alle parti di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della sua scadenza (Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE" delle C.G.A.). In conseguenza di ciò, la garanzia termina alla scadenza del contratto.

Se operante la Sezione IV - DANNI INDIRECTI la Società può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni, ricorrendo quanto disciplinato negli Artt. 3 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata" e 14 - "Cessazione del rischio - Risoluzione dell'assicurazione danni indiretti" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

Se operante la garanzia E99 - "Atti di terrorismo" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS"; la Società ed il Contraente, hanno facoltà, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata; la Società provvederà alla corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

All Risks Aziende è un prodotto multigaranzia (Sezioni I - "INCENDIO ALL RISKS", II - "FURTO E RAPINA", III - "GUASTI MACCHINE", IV - "DANNI INDIRECTI", V - "RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI AZIENDE") per assicurare medie e grandi aziende. La polizza offre molteplici combinazioni, tutte le Sezioni di polizza sono ammesse solo in abbinamento alla Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, che costituisce la garanzia base del contratto.

Con la **Sezione I - INCENDIO ALL RISKS** la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa purché non espressamente escluso (si veda in particolare l'Art. 3 - "Esclusioni" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS").

A titolo esemplificativo - e non esaustivo - sono compresi i seguenti rischi (nonché quanto previsto dalle Condizioni Speciali):

- **Colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata;**
- **Incendio, fulmine, implosione o scoppio;**
- **Esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non verificatesi in occasione di terrorismo;**
- **Caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti;**
- **Onda di pressione (bang sonico);**
- **Rovina ascensori e montacarichi;**
- **Atti dolosi, vandalici e sabotaggi (esclusi atti di terrorismo);**
- **Eventi sociopolitici (tumulti popolari, scioperi, sommosse);**
- **Eventi atmosferici;**
- **Danni da grandine;**
- **Sovraccarico di neve;**
- **Allagamenti;**
- **Fuoriuscita di acqua da impianti di estinzione automatici;**
- **Danni da gelo;**
- **Danni di dispersione del liquido posti in serbatoi e silos;**
- **Sviluppo di fumo, gas, vapori e danni consequenziali;**
- **Spese di salvataggio;**
- **Assicurazione globale dello stabilimento;**

Sono inoltre compresi nella GARANZIA BASE, se presente la specifica partita (l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata):

- **Spese di demolizione e sgombero e trasloco del contenuto assicurabile con partita separata (a Primo Rischio Assoluto P.R.A.);**
- **Cose particolari assicurabili con partita separata (P.R.A.).**

Sono inoltre operanti le seguenti CONDIZIONI SPECIALI della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS":

- **Anticipo indennizzi (213); Modifiche e variazioni Fabbriato e Macchinario (219); Operazioni peritali (228); Onorari dei periti (G43); Onorari progettisti e consulenti (G44); Spese di ricerca e riparazione del guasto (E21); Rinuncia alla rivalsa (205); Fenomeni elettrici (G50); Buona fede (210); Selling price (215); Merci presso altre ubicazioni e/o presso terzi (232); Macchinario ed attrezzatura presso altre ubicazioni e/o presso terzi (235); Movimentazione interna ed urto veicoli (G21); Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a 15.000 euro (270); Compensazione tra partite - Reversibilità (230); Indennizzo Separato (214); Frazionamento semestrale (221); Esistenza di procedure concorsuali (700); Crollo e collasso strutturale (E31); Limite di indennizzo complessivo per le Sezioni I - Incendio All Risks e Sezione IV - Danni Indiretti (248).**

Può essere compreso anche quanto disciplinato dalle GARANZIE COMPLEMENTARI - EVENTI CATASTROFALI che sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza:

- **Atti di terrorismo (E99); Inondazione, alluvione (E18); Terremoto (E19);**

Può essere compreso anche quanto disciplinato dalle GARANZIE COMPLEMENTARI che sono operanti solo se assicurata la relativa partita (o se richiamata la clausola):

- **Ricorso terzi (G33); Merci in refrigerazione (G40); Maggiori spese (G61); Rottura lastre (G54); Rischio Locativo (G35); Tubi interrati impianto anticendio (E41); Supporti di dati (704); Merci fluttuanti - Assicurazione fluttuante a denunce anticipate (G63); Assicurazione con dichiarazione di valore - Convenzione (G65).**

Possono essere inoltre previste una o più eventuali **Condizioni Aggiuntive** concordate tra le Parti ed inserite in polizza in base alla tipologia di rischio assicurato (es. FUORIUSCITA DI MATERIALE FUSO (E28)).

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

La **Sezione II - FURTO E RAPINA** prevede un pacchetto di garanzie base (Art. 3 - "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione II - "FURTO E RAPINA"), che indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- Furto con rottura e/o scasso;
- Furto con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- Furto con scalata;
- Furto con introduzione clandestina;
- Rapina od estorsione nei locali indicati in polizza (anche iniziata dall'esterno);
- Danni causati alle cose assicurate nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- Guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi;
- Spese ed onorari di competenza del perito;
- Spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso;
- Costo di rimpiazzo (Valore a nuovo) per il macchinario e l'attrezzatura di età non superiore a 3 anni.

Sono inoltre comprese le seguenti garanzie disciplinate dalle seguenti CONDIZIONI SPECIALI Furto e Rapina:

Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro (431); Contenuto presso terzi (507B); Contenuto presso fiere e mostre (508B); Prezzo di vendita - Selling price (501); Indennizzo di cose particolari (503B); Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato (441); Trasloco delle cose assicurate (555B); Esistenza di procedure concorsuali (558); Coesistenza di assicurazione trasporti (411).

Può essere compreso anche quanto disciplinato dalle CONDIZIONI AGGIUNTIVE che sono operanti solo se assicurata la relativa partita:

- **Valori in cassaforte (562); Portavalori (458B); Guasti cagionati dai ladri in aumento (433).**

Possono essere inoltre previste una o più eventuali **Condizioni Aggiuntive** concordate tra le Parti ed inserite in polizza in base alla tipologia di rischio assicurato (es. FRANCHIGIA (452)).

La **Sezione III - GUASTI MACCHINE**. L'assicurazione è prestata in forma All Risks pertanto è operante per tutti gli eventi accidentali non espressamente esclusi.

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti di forza e agli impianti di produzione assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso

Si ricorda che sono esclusi i fenomeni elettrici in quanto già compresi nella Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS".

A titolo indicativo riportiamo i rischi compresi nell'assicurazione:

- **Rotture meccaniche dovute a forza centrifuga, vibrazioni, sollecitazioni imprevedibili e corpi estranei;**
- **Imperizia, negligenza, errata manipolazione o manovra;**
- **Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;**
- **Errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione;**
- **Errori di montaggio e smontaggio connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;**
- **Rovesciamento di liquidi in genere;**
- **Traboccamento, rigurgito della rete fognaria;**
- **Gelo, valanghe, ghiaccio;**
- **Deroga alla proporzionale (15%).**

Sono inoltre operanti, qualora applicabili alla tipologia di rischio assicurato, le seguenti CONDIZIONI SPECIALI Guasti Macchine:

1) Danni ai magli; 2) Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere; 3) Danni alle macchine per produzione di carta e cartone; 4) Danni agli scardassi; 5) Danni ai forni; 6) Danni alle turbine a gas; 7) Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti; 8) Danni ai nastri trasportatori non meccanici; 9) Trasformatori ed alternatori; 10) Elettropompe sommerse; 11) Revisione di impianti di turbine a vapore; 12) Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW; 13) Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli; 14) Revisione di motori c.c. con potenza superiore a 375 KW; 15) Posabinari e simili; 16) Danni all'olio diatermico; 17) Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche; 18) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche.

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

La **Sezione IV - DANNI INDIRECTI**. L'assicurazione dei danni indiretti è volta a salvaguardare l'azienda dalle conseguenze economiche e finanziarie che si verificano in seguito a un'interruzione dell'attività produttiva provocata da un sinistro indennizzabile ai termini della garanzia Incendio All Risks danni diretti.

È possibile scegliere, tra la forma "**Margine di Contribuzione**" e la forma "**Loss of Profit**" o la forma "**Percentuale di indennizzo su fatturato**" o la forma "**Diaria**".

Sono inoltre comprese le seguenti garanzie disciplinate dalle seguenti CONDIZIONI SPECIALI Danni Indiretti (valide per la forma "Margine di Contribuzione" e la forma "Loss of Profit"):

- **Danni in franchigia sulla Sezione I - Incendio All Risks (C01) ; Costi di salari e contributi del personale tecnico (C02); Onorari dei periti e/o di società di revisione (C03); Ricerca e sviluppo (C04).**

L'assicurazione può essere ulteriormente integrata mediante l'inclusione delle seguenti Condizioni Aggiuntive Danni Indiretti, operanti solo se espressamente richiamate in polizza, quali:

- **Anticipo Indennizzi (C05)**
- **Sovraccarico neve; eventi atmosferici; tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi (ma esclusi gli atti di terrorismo) (C06A)**
- **Terremoto (C06B)**
- **Inondazione, alluvione (C06C)**
- **Atti di terrorismo (C06D)**
- **Estensione della garanzia al fenomeno elettrico (C07)**
- **Macchinario in leasing (C08)**
- **Inattività causata da provvedimenti imposti dalle autorità civili (C09)**
- **Articolazione dell'attività in più reparti (C10)**

Avvertenza

Esclusioni e limiti delle coperture assicurative

Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolamentate ed esplicitate dagli specifici articoli delle C.G.A., così come previsto dagli Art. 3 - "Esclusioni", Art. 4 - "Cose escluse dall'assicurazione", Art. 5 - "Delimitazioni di garanzia" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS"; Art. 5 - "Esclusioni" della Sezione II - "FURTO E RAPINA"; Art. 3 - "Esclusioni" della Sezione III - "GUASTI MACCHINE"; Art. 2 - "Esclusioni", Art. 12 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 13 - "Pagamento dell'indennizzo" della Sezione IV - "DANNI INDIRECTI"; Art. 9 - "Limite massimo dell'indennizzo", Art. 12 - "Pagamento dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE". Vi possono essere inoltre limitazioni ed esclusioni nelle singole Condizioni Speciali, Aggiuntive, Garanzie Complementari come a titolo esemplificativo Condizione Speciale 6 "Spese di ricerca e riparazione del guasto" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS".

Al riguardo si precisa che, di norma, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, così come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino oppure in grassetto sottolineato).

Le esclusioni e le eventuali limitazioni in generale sono previste per ogni singola sezione di polizza, mentre per ogni garanzia sono indicati i danni esclusi o non indennizzabili, nonché, quando previsti, gli eventuali scoperti (con relativo minimo) o franchigie e/o gli eventuali limiti massimi di indennizzo/risarcimento.

Avvertenza

Sospensione della garanzia

Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia, così come regolamentato dall'Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Avvertenza

Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d'indennizzo)

Il contratto prevede l'applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali (massimo limite d'indennizzo) alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

È prevista di base una franchigia per qualsiasi danno indennizzabile per la Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" (salvo quando diversamente indicato).

Tali franchigie, scoperti e massimali sono riportati nella scheda di polizza (o allegato) e le garanzie che li prevedono sono opportunamente evidenziate nelle C.G.A., trovano la loro collocazione negli specifici articoli a cui sono riferiti e, più precisamente, a titolo esemplificativo e non limitativo:

Per la Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

Garanzia Base:

Art. 5 - "Delimitazioni di garanzia" punti:

- **Tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure atti dolosi** compresi atti vandalici e sabotaggi (ma esclusi gli atti di terrorismo);
- **Eventi atmosferici** (compresi danni da grandine);
- Per i **danni da grandine** ai serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica;
- **Sovraccarico di neve;**
- **Allagamenti** conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di impianti, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana;
- Per i danni di **fuoriuscita accidentale di acqua** od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler);
- Per i danni di **dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos** causati da rottura accidentale dei predetti contenitori;
- Danni causati da **gelo**.

Art. 4 - "Cose escluse dall'assicurazione");

- **Collezioni ed oggetti d'arte e valori.**

Garanzia Base con partita separata a P.R.A.

- **Cose particolari;**
- **Spese di demolizione sgombero.**

Condizioni Speciali Incendio All Risks (Sempre operanti):

- **Onorari dei periti (G43);**
- **Onorari progettisti e consulenti (G44);**
- **Spese di ricerca e riparazione del guasto (E21);**
- **Fenomeni elettrici (G50) ;**
- **Merci presso altre ubicazioni e/o presso terzi (232) ;**
- **Macchinario ed attrezzatura presso altre ubicazioni e/o presso terzi (235) ;**
- **Movimentazione interna ed urto veicoli (G21) ;**
- **Indennizzo a Primo Rischio Assoluto per sinistri fino a 15.000,00 euro (270) ;**
- **Compensazione tra partite - Reversibilità (230) ;**
- **Esistenza di procedure concorsuali (221)**
- **Crollo e collasso strutturale (E31) ;**
- **Limite di indennizzo complessivo per le Sezioni I - Incendio All Risks e Sezione IV - Danni Indiretti (248).**

Condizioni Speciali Incendio All Risks - Eventi Catastrofali (Operanti solo se espressamente richiamate):

- **Atti di terrorismo (E99);**
- **Inondazione, alluvione (E18);**
- **Terremoto (E19) ;**

Condizioni Aggiuntive Incendio All Risks - Garanzie Complementari (Operanti se assicurata la relativa partita o se espressamente richiamate):

- **Ricorso Terzi (G33) ;**
- **Merci in refrigerazione (G40) ;**
- **Maggiori Spese (G61) ;**
- **Rotture Lastre (G54) ;**

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- Altre eventuali Condizioni Aggiuntive concordate tra le Parti ed inserite in polizza in base alla tipologia di rischio assicurato.

Per la Sezione II - FURTO E RAPINA

Garanzia Base:

Art. 1 - "Cose assicurate - Macchinario in leasing - Apparecchiature elettroniche" punti:

- Valore a nuovo per macchinario ed attrezzatura: purché di età documentata non superiore a 3 anni e con il limite del triplo del relativo valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro;
- Oggetti pregiati (quadri, tappeti, oggetti d'arte) e valori (ovunque riposti).

Art. 3 - "Oggetto dell'assicurazione"

- Guasti cagionati dai ladri e furto di fissi e infissi;
- Spese ed onorari dei periti;
- Spese di sostituzione serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi.

Art. 4 - "Mezzi di chiusura dei locali" - Furto con introduzione attraverso il tetto non conforme oppure forzando mezzi di protezione o chiusura non conformi.

Condizioni Speciali Furto e Rapina (Sempre operanti):

- Contenuto presso terzi (507B);
- Contenuto presso fiere e mostre (508B);
- Indennizzo di cose particolari (503B);
- Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato (441);
- Trasloco delle cose assicurate (555B).

Condizioni Aggiuntive Furto e Rapina (Operanti solo se assicurata la relativa partita):

- Valori in cassaforte (562);
- Portavalori (458B).

Condizioni Aggiuntive Furto e Rapina - Garanzie Complementari (Operanti solo se espressamente richiamate):

- Scoperto a carico dell'Assicurato (450);
- Franchigia (451 - 452);
- Scoperto percentuale con Franchigia minima (454).

Per la Sezione III - GUASTI MACCHINE

Garanzia Base:

Art. 1 - "Oggetto dell'assicurazione".

Condizioni Speciali Guasti Macchine (Sempre operanti):

- Trasformatori ed alternatori;
- Posabinari e simili.

Per la Sezione IV - DANNI INDIRECTI

Garanzia Base:

- DANNI INDIRECTI - Franchigia temporale e/o con un minimo in cifra fissa.

Condizioni Speciali Danni Indiretti:

- Onorari dei periti e/o società di revisione (C03);
- Ricerca e sviluppo (C04).

Condizioni Aggiuntive Danni Indiretti - Garanzie Complementari:

- Sovraccarico neve; Eventi atmosferici; Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi (ma esclusi gli atti di terrorismo) (C06A);
- Terremoto (C06B);
- Inondazione, alluvione (C06C);
- Atti di terrorismo (C06D);
- Estensione della garanzia al fenomeno elettrico (C07);
- Inattività causata da provvedimenti imposti dalle Autorità Civili (C09);
- Interdipendenza (C11);
- Dipendenza da fornitori (C13).

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Avvertenza

Assicurazione parziale

In caso di sinistro laddove il valore dei beni assicurati risultasse superiore a quanto indicato in polizza al momento della sottoscrizione, AXA risponderà dei danni in proporzione della parte suddetta così come indicato dall'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE" e dall'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" delle C.G.A. e quanto sancito dall'art. 1907 C.C., salvo quanto disposto dall'Art. 8 - "Deroga alla proporzionale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE" e dall'Art. 3 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" delle C.G.A.

Esempi di applicazione di Franchigia:

- Danno accertato 1.000,00 euro, franchigia prevista in polizza 100,00 euro per sinistro. Importo liquidato 900,00 euro ($1.000,00 - 100,00 = 900,00$).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo:

- Danno accertato 10.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 9.000,00 euro ($10.000 - 10\% = 9.000$), poiché il 10% di 10.000 euro (cioè 1.000 è superiore al minimo di 250).
- Danno accertato 1.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro. Importo liquidato 750,00 euro ($1.000 - 250 = 750$), poiché il 10% di 1.000 euro (cioè 100 è inferiore al minimo di 250).

Esempi di applicazione di Scoperto con il minimo e in concomitanza con limite massimo di indennizzo:

- Danno accertato 11.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 9.900,00 euro ($11.000 - 10\% = 9.900$), poiché il 10% di 11.000 euro (cioè 1.100 è superiore al minimo di 250) e l'importo totale di 9.900 euro è inferiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.
- Danno accertato 20.000,00 euro, previsto in polizza Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro e limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per anno assicurativo. Importo liquidato 15.500,00 euro poiché l'importo di 18.000 euro ($20.000 - 10\% = 18.000$) è superiore al limite massimo di indennizzo di 15.500 euro.

Esempio di applicazione di riduzione dell'indennizzo prevista per mezzi di chiusura non aventi caratteristiche conformi a quelle previste in polizza per l'assicurazione furto:

- Somma assicurata Furto a Primo Rischio Assoluto 30.000,00 euro; Danno accertato 50.000,00 euro, riscontrato furto forzando mezzi di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelle previste in polizza; AXA corrisponde all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso. Importo liquidato 24.000,00 euro (pari all'80% di 30.000 euro).

4. Dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza

Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. (così come previsto dall'Art. 1 - "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").

Il contratto è nullo in mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325 e dall'art. 1418 C.C.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento (o diminuzione) del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C. (Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso (Art. 6 - "Diminuzione del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE").

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Al solo scopo esemplificativo, ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono la modifica sostanziale del tipo di attività esercitata oppure la variazione di ubicazione del rischio (trasloco), oppure in caso di assicurazione furto la modifica dei mezzi di chiusura ovvero l'installazione temporanea di ponteggi per la manutenzione dello stabile.

Gli esempi di cui sopra, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla migliore comprensione dell'avvertenza e limitativi nella loro rappresentazione rispetto ad altre possibili circostanze.

6. Premi

Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio.

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario / agente (D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private) con le seguenti modalità:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti contratti di assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

7. Rivalse

Avvertenza

Si avverte il Contraente/Assicurato che, eventuali rinuncia alla rivalsa sono espressamente indicate in polizza (Condizione Speciale 7 - "Rinuncia alla rivalsa" delle Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS").

In tutti gli altri casi AXA non rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C.

8. Diritto di recesso

Avvertenza

Il contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso, da ambo le parti, come disposto dall'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

È prevista la possibilità di recesso in caso di sinistro (come disciplinato dall'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE"), in tal caso AXA, dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, può recedere dall'assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Riteniamo utile indicare che, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).

Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di lui l'azione legale.

Per i danni da Responsabilità Civile Prodotti il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile (art. 125 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 "Codice del Consumo"). Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Unione Europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno (art. 126 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n.206 "Codice del Consumo").

10. Legge applicabile al contratto

In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 "Codice delle assicurazioni", il contratto è regolato dalla Legge Italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore. In polizza (e sulla quietanza di pagamento od eventuale appendice di incasso premio) sono riportati oltre al premio totale anche i premi imponibili di rata e le relative imposte applicate.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

La denuncia di sinistro dovrà contenere le circostanze e l'importo approssimativo del danno e se possibile l'elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l'indicazione del rispettivo valore; tra gli elementi, essa deve indicare: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. Il Contraente o l'Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo.

Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere diritto ad indennità alcuna.

La denuncia di sinistro di Responsabilità Civile dovrà contenere: la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Avvertenza

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto disciplinato negli articoli: Art. 1 - "Obblighi in caso di sinistro" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", Art. 4 - "Obblighi in caso di sinistro" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI".

Per gli aspetti inerenti il dettaglio delle procedure liquidative, si fa riferimento a quanto disciplinato ai seguenti punti:

- Artt. 3 - "Procedura per la valutazione del danno", 4 - "Mandato dei periti", 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", 6 - "Supplemento di indennizzo- Valore a nuovo", 9 - "Limite massimo dell'indennizzo", 10 - "Recupero delle cose rubate", 11 - "Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Sezione II - Furto e rapina ovvero della Sezione III - Guasti macchine e loro reintegro", 12 - "Pagamento dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE";
- Artt. 6 - "Procedura per la valutazione del danno", 7 - "Mandato dei periti", 8 - "Determinazione del danno", 12 - "Limite massimo dell'indennizzo", 13 - "Pagamento dell'indennizzo" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";

13. Reclami

Eventuali reclami relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro possono essere presentati per iscritto secondo le seguenti modalità:

E-Mail: reclami@axa-italia.it

Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO

Fax (+39) 02.43.44.81.03

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;
- numero della polizza AXA Assicurazioni S.p.A. e nominativo del Contraente;
- numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Qualora l'esponente non abbia ricevuto risposta dalla Compagnia entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte della Compagnia stessa oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, è possibile presentare reclamo all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (fax 06.42.133.745 - 06.42.133.353), corredando il reclamo con:

- nome e cognome, indirizzo completo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.

Possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate, eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi.

È inoltre possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, per la risoluzione delle liti transfrontaliere.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni (o delle prestazioni) e l'attribuzione della responsabilità che implichi un accertamento del fatto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (es. arbitrati).


Resta salva, in ogni, caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'Art. 3 - "Procedura per la valutazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", e dall'Art. 6 - "Procedura per la valutazione del danno" della Sezione IV - "DANNI INDIRECTI", si rammenta la possibilità, in ogni caso, di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L'Amministratore Delegato Frédéric de Courtois



Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, relative all'assicurazione in generale e **valide per tutte le Sezioni di polizza**, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Atti di Terrorismo:	atti dolosi in genere (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell'ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizzazioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Comunicazioni:	per comunicazioni alla Società si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata a.r., alla quale sono parificati i telegrammi, od altro mezzo idoneo a comprovare la data ed il contenuto (Fax ed e-mail se certificata).
Franchigia:	l'importo espresso in valore assoluto (o il corrispondente valore in giorni) o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Parti:	il Contraente e la Società.
Partita:	l'insieme delle cose assicurate con un'unica somma assicurata.
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/AXA:	AXA Assicurazioni S.p.A.

DEFINIZIONI PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA e III - GUASTI MACCHINE

Alle seguenti denominazioni, relativamente alle Sezioni: I - Incendio All Risks; II - Furto e rapina; III - Guasti Macchine, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Apparecchiature Elettroniche:	sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali.
Cassaforte:	contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei preziosi e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione). Nel caso di cassaforte a muro deve essere ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Copertura:	il complesso degli elementi del tetto escluse le strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Cose Particolari:	<ul style="list-style-type: none">- archivi, documenti, registri, disegni, stampati, microfilms, pellicole e fotocolor;- supporti di dati, quali: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo;- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplosivi:	le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità: <ul style="list-style-type: none">- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali danno luogo ad esplosione;- per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. del 6 maggio 1940, n. 635 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione:	costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fabbricato:	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. È escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzatura ed arredamento.
Furto:	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri, così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Impianti di forza di produzione:	impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica e termica, gruppi compressori; macchine ed impianti compresi eventuali elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto, si intendono compresi gli eventuali serbatoi, i basamenti e le parti ed opere murarie e che ne siano il naturale completamento; attrezzi, utensili e relativi ricambi; impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori e montacarichi), pesa e/o di imballaggio, il tutto funzionalmente connesso all'attività produttiva dell'azienda.
Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autostendersi e propagarsi.
Incombustibili:	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla Norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche e/o integrazioni.
Infiammabili:	le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A <ul style="list-style-type: none">- gas combustibili;- liquidi solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21°C;- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano; Tipo B <ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C ed inferiore a 55°C; Tipo C <ul style="list-style-type: none">- liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C ed inferiore a 100°C;- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V nonché successive modifiche ed integrazioni legislative. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg. di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg. di infiammabili di tipo B o a 400 kg. di infiammabili di tipo C.

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Macchinario attrezzature ed arredamento:	le macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi, compresi i basamenti e le parti ed opere murarie che ne siano il naturale completamento; impianti di forza e di produzione; impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché di imballaggio e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti tecnici in genere quali idrici, termici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione, di estinzione; camini, vasche, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; insegne, antenne, mobilio ed arredamento in genere compresi oggetti d'arte (quadri, dipinti, mosaici, tappeti, arazzi, statue e oggetti simili), scaffalature, banchi, cancelleria, stampati, campionari, indumenti ed effetti personali di dipendenti ed amministratori (esclusi valori e preziosi); macchine per ufficio, apparecchiature elettroniche e quant'altro non rientri nella definizione "Cose Particolari".
Merci:	le materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi infiammabili e merci speciali, ma esclusi esplosivi. Il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, o su mezzi di trasporto.
Merci speciali:	Categoria D1: polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo; Categoria D2: se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gommaspugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi; Categoria D3: se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino. Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg. di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg. di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg. di merci speciali di categoria D3.
Primo Rischio:	forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Rapina:	reato commesso da chi per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Scasso:	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Scoperto:	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Solai:	il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto:	il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Tubo Interrato:	la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valori:	monete, biglietti di banca, titoli di credito e di pegno ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Vetro antisfondamento: Vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:

- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spessore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.

DEFINIZIONI PER LA SEZIONE IV - DANNI INDIRECTI: Forma A Percentuale di indennizzo sul Fatturato/Diaria

Alle seguenti denominazioni, relativamente alla Sezione IV - DANNI INDIRECTI Forma a Percentuale di Indennizzo sul fatturato, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Costo Variabile della Produzione Venduta: importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato.
A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.

Fatturato: i Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni indicati alla voce A1) del bilancio secondo IV direttiva CEE - Conto Economico.

Percentuale di Fatturato il rapporto tra il Fatturato (sommato algebricamente alle variazioni delle rimanenze), detratti i Costi per Materie Prime, ed i Costi Variabili (quota indicata dall'Assicurato) per Servizi e per Retribuzioni, e il Fatturato stesso.

$$\% \text{ di Fatturato} = \frac{(\text{Fatturato} + \text{Variazioni rimanenze} - \text{Costi per Materie Prime} - \% \text{ Costi per Servizi} - \% \text{ Retribuzioni})}{\text{Fatturato}} \%$$

Tale rapporto viene desunto dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Assicurato.

Quota Parte di Fatturato: il valore del "Fatturato" moltiplicato per la "Percentuale di Fatturato"; e cioè anche: (Fatturato + Variazioni rimanenze - Costi per Materie Prime - % Costi per Servizi - % Retribuzioni)

Periodo di Indennizzo: il periodo durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del verificarsi dell'evento dannoso indennizzabile a termini della sezione Incendio e ha la durata massima indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Ricavi di Vendita: quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.

Somma Assicurata: la cifra a tale titolo indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, pari:

- al valore della Quota parte del Fatturato, eventualmente aumentata sino al 20%;
- all'importo della Diaria, moltiplicata per il periodo massimo di indennizzo, nel caso si opti per l'opzione a Diaria.

Variazione Rimanenze: differenza (positiva o negativa) tra valore delle rimanenze finali ed il valore delle rimanenze iniziali.

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

DEFINIZIONI PER LA SEZIONE IV - DANNI INDIRETTI: FORMA LOSS OF PROFIT

Alle seguenti denominazioni, relativamente alla Sezione IV - DANNI INDIRETTI Forma LOSS OF PROFIT, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Merci:	materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili.
Profitto Lordo:	la differenza fra l'ammontare del volume di affari addizionato alle rimanenze finali e l'ammontare delle rimanenze iniziali addizionate agli acquisti di merci (al netto degli sconti ottenuti) e agli altri costi di esercizio non assicurati in appresso indicati. Le rimanenze iniziali e quelle finali devono essere determinate secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.
Rapporto delle Retribuzioni:	il rapporto tra le retribuzioni ed il volume di affari durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 8 - "Determinazione del danno" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" Forma Loss of Profit.
Rapporto di Profitto Lordo:	il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 8 - "Determinazione del danno" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" Forma Loss of Profit.
Retribuzioni:	gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti ed i relativi contributi a carico dell'Assicurato nonché gli accantonamenti per indennità di anzianità e di previdenza.
Volume di Affari:	quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per merci vendute e consegnate e/o per servizi resi, connessi con l'attività dichiarata, svolta nel luogo specificato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni e resi su vendite.
Volume di Affari Annuo:	il volume di affari durante dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 8 - "Determinazione del danno" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" Forma Loss of Profit.
Volume di Affari di riferimento	il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di cui all'Art. 8 - "Determinazione del danno" della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" Forma Loss of Profit, ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi.
Periodo di Indennizzo:	il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

Tutti gli importi sopra indicati dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato e considerati al netto dell'I.V.A. (qualora soggetti).

DEFINIZIONI PER LA SEZIONE IV - DANNI INDIRETTI: FORMA MARGINE DI CONTRIBUZIONE

Alle seguenti denominazioni, relativamente alla Sezione IV - DANNI INDIRETTI Forma MARGINE DI CONTRIBUZIONE, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Costo Variabile della Produzione Venduta:	importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali sommata all'acquisto delle materie prime, ai salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, ai consumi energetici, alle spese per manutenzione, alle spese di lavorazione presso terzi e alle altre spese industriali connesse con l'attività produttiva.
Margine di Contribuzione:	la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta (così come definiti alle corrispondenti definizioni).

Nota Informativa - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Periodo di Indennizzo:	il periodo durante il quale i risultati dell'attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Ricavi di Vendita:	quanto pagato o pagabile all'Assicurato, sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
Somma Assicurata:	la cifra indicata a tale titolo in polizza e che non deve essere inferiore al Margine di Contribuzione.
Variazione Rimanenze:	differenza (positiva o negativa) tra valore delle rimanenze finali ed il valore delle rimanenze iniziali.

Ricavi di vendita, Costo variabile della produzione venduta e Margine di Contribuzione dovranno essere riferiti all'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

Polizza All Risks Aziende

**condizioni generali
di assicurazione**
edizione gennaio 2014

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Premessa

La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza ALL RISKS AZIENDE - Mod. 2081 e relativi allegati (scheda di polizza con le somme assicurate e i massimali assicurati; limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie, ecc.), sottoscritta dal Contraente.

Si conviene pertanto quanto segue:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme assicurate e/o, i massimali assicurati indicati sulla polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- le definizioni del "Glossario" hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall'art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate nelle presenti Condizioni Generali di Assicurazione con sfondo retino).

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società ad ottenere il pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo i casi di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata, alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a.r. ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 14 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Qualora l'assicurazione sia ripartita per quote tra più imprese assicuratrici, indicate in polizza, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di AXA ASSICURAZIONI S.p.A all'uopo designata quale coassicuratrice Delegataria.

Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le coassicuratrici.

Ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dal Contraente in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre coassicuratrici con altra rilasciata in loro nome.

L'impegno di tutte le imprese coassicuratrici risulta dalla firma apposta sul presente contratto.

Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

La portata dell'assicurazione Incendio All Risks

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i **danni materiali e diretti causati alle cose assicurate**, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, **da qualsiasi evento non espressamente escluso**, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", fermo restando quanto previsto dall'Art. 9 - "Limite massimo dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE":

- i danni materiali alle cose assicurate - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distacco di parti del fabbricato a seguito dell'azione del fulmine;

Sono altresì compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza della somma assicurata alla partita "Spese di demolizione e sgombero", le spese necessariamente sostenute per:

- 1) **demolire, sgomberare, trattare e smaltire, trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro** indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64;
- 2) **rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare** - comprese le spese di montaggio e smontaggio - **le cose mobili assicurate** parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; relativamente alle spese di cui ai punti 1) e 2) non è operante il disposto di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

Art. 2 - ASSICURAZIONE GLOBALE DELLO STABILIMENTO - BENI IN LEASING

Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce lo stabilimento, fatta eccezione per le aree, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni specificatamente pattuite nelle garanzie previste dal contratto e non esplicitamente derogate.

Rimane pertanto convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento, purché inerente l'attività assicurata, deve ritenersi tutto assicurato anche se di proprietà di terzi, in conto lavorazione, in uso o comodato d'uso, in affitto, in custodia od in deposito all'Assicurato per la sua attività e che, qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle parti della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinario, attrezzatura ed arredamento".

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- **fabbricati, macchinari ed attrezzature in "leasing"** assicurati con polizza leasing separata;
- **apparecchiature elettroniche** assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- **impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata.

Art. 3 - ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per:

- a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di:
 - 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica;

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
 - 5) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell'area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate;
 - 6) atti di terrorismo;
 - 7) terremoto;
 - 8) inondazioni, alluvioni;
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) i danni di:

- 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c) i danni causati da o dovuti a:

- 1) interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
 - 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 3) errata manovra;
 - 4) effetti graduali degli eventi atmosferici;
 - 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
 - 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.);
 - 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse;
 - 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate;
 - 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio;
 - 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati;
 - 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Si intendono comunque esclusi:

- d) i danni commessi con dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- e) i danni causati da impiego di esplosivi o sminamento;
- f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell'acqua, dell'aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive;
- h) i danni di furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- k) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza);

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- l) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
- m) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.

Sono inoltre esclusi:

- n) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 4 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalle cose assicurate:

- gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata); sono compresi invece **collezioni e oggetti d'arte** fino a concorrenza di 3.500,00 euro per singolo oggetto o collezione, nonché i **valori** fino a concorrenza di 5.000,00 euro per sinistro;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza);
- argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti al D.Lgs. n. 209/2005 (assicurazione obbligatoria per veicoli a motore e i natanti) ed eventuali successive modificazioni.

Art. 5 - DELIMITAZIONI DI GARANZIA

- 1) Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi**, la Società non indennizzerà i danni:
 - causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
 - da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
 - di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto alla Condizione Aggiuntiva - Fenomeno elettrico;
 - di imbrattamento di macchinari ed attrezzature posti all'esterno e/o dei muri esterni dei fabbricati;
 - verificatisi in occasione di serrate.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 2) Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di **occupazione** delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **eventi atmosferici** quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d'aria, si intendono escluse le seguenti cose:
 - antenne, camini, cancelli, ciminiera, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - merci poste all'aperto, anche se già caricate a bordo di automezzi;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica direttamente causati da grandine, salvo quanto disposto dal seguente punto 4);
 - tende, tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, strutture geodetiche, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 4) Relativamente ai **danni materiali direttamente causati dalla grandine** ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, l'assicurazione è prestata, anche per tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico di neve**, la Società non indennizzerà i danni:

- a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o ricostruzione, ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 6) Relativamente ai danni direttamente causati da **allagamenti** conseguenti a spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di impianti, serbatoi e vasche oppure a seguito di formazione di ruscelli o accumulo di acqua piovana.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

Fermi i limiti indicati nella scheda di polizza, resta stabilito che per i danni alle cose assicurate poste in locali interrati o seminterrati l'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10%.

La Società non indennizzerà i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
- agli enti mobili posti all'aperto;
- causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d'acqua marina.

- 7) Relativamente ai danni da **fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler)**, l'assicurazione è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, indicato nella scheda di polizza, restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

- 8) Relativamente ai **danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos**, l'assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi:

- i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 9) Relativamente ai **danni da gelo** sono esclusi i danni ai tubi interrati e quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica. Tale periodo si intende elevato a 72 ore in caso di chiusura per festività.

Per la presente garanzia si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

- 10) La garanzia per le **"Cose Particolari"** è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 7 - "Assicurazione Parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE" e fino alla concorrenza della somma assicurata alla specifica partita, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

Condizioni Speciali Incendio All Risks

(Sempre operanti)

ANTICIPO INDENNIZZO (213)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.

L'obbligazione della Società:

- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro (Art. 1 - "Obblighi in caso di sinistro" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE).

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a 2.000.000,00 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

MODIFICHE E VARIAZIONI FABBRICATO E MACCHINARIO (219)

Fermo quanto previsto all'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE è nella facoltà del Contraente o dell'Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l'obbligo di darne avviso alla Società.

Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto dall'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE.

In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l'assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d'opera nell'area dello stabilimento.

OPERAZIONI PERITALI (228)

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ONORARI DEI PERITI (G43)

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3 - "Procedura per la valutazione del danno" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione dall'Art. 7 - "Assicurazione Parziale" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

ONORARI PROGETTISTI E CONSULENTI (G44)

La Società, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato, secondo le tariffe dei rispettivi ordini professionali, gli onorari e le spese di architetti, di ingegneri, di geometri, di geologi, per stime, piante,

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

descrizioni, misurazioni, ispezioni allo scopo di effettuare la ricostruzione od il rimpiazzo degli enti distrutti o danneggiati, escluse, comunque, le spese inerenti l'attività di liquidazione.

La garanzia viene prestata senza applicazione dall'Art. 7 - "Assicurazione Parziale" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE.

La garanzia viene prestata sino a concorrenza del 3% dell'indennizzo col massimo dell'eventuale limite indicato nella relativa Scheda di polizza.

SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (E21)

La Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

RINUNCIA ALLA RIVALSA (205)

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C., verso:

- le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell'Assicurato purché il medesimo, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile;
- per enti fieristici o organizzatori di eventi purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

FENOMENI ELETTRICI (G50)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera b) punto 1) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società indennizza, senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed apparecchiature elettroniche, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici.

L'Assicurato si impegna, pena la decadenza al diritto di indennizzo, a conservare i componenti danneggiati.

La Società non risponde dei danni:

- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione; causati da carenza di manutenzione e/o manomissione:
- da usura;
- rovesciamento di liquidi.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

BUONA FEDE (210)

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SELLING PRICE (215)

In deroga all'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", punto III) delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE la Società in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'Art. 12 - "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di indennizzo derivante dalla copertura di cui alla Sezione IV - DANNI INDIRETTI.

Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell'eventuale applicazione del disposto dell'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE.

MERCİ PRESSO ALTRE UBICAZIONI E/O PRESSO TERZI (232)

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci nei limiti indicati nella scheda di polizza, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano nonché presso mostre e fiere in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non indennizza i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate nel simple di polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

MACCHINARIO ED ATTREZZATURE PRESSO ALTRE UBICAZIONI E/O PRESSO TERZI (235)

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario e l'attrezzatura nei limiti indicati nella scheda di polizza, presso ubicazioni diverse da quelle dichiarate, purché nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano nonché presso mostre e fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea.

Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non indennizza i danni causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, anche se richiamate nel simple di polizza.

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

MOVIMENTAZIONE INTERNA ED URTO VEICOLI (G21)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera c) punto 3) della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all'Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all'interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l'Assicurato svolge la propria attività.

Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso, quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli nonché alle merci (di proprietà dell'Assicurato o di terzi) ovunque poste.

Per la presente Condizione Speciale si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

INDENNIZZO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO PER SINISTRI FINO A 15.000,00 EURO (270)

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione del successivo Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui all'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a 15.000,00 euro, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione del suddetto Art. 7 - "Assicurazione parziale".

COMPENSAZIONE TRA PARTITE - REVERSIBILITÀ (230)

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

inferiore, per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento.

INDENNIZZO SEPARATO (214)

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente o dell'Assicurato sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art 12 - "Pagamento dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto Art. 12, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per sinistro.

FRAZIONAMENTO SEMESTRALE (221) (automaticamente operante se concesso frazionamento semestrale)

Il premio imponibile annuale viene convenuto nell'importo indicato in polizza. Tale premio, aumentato di accessori ed imposte s'intende acquisito per intero dalla Società. Per comodità del Contraente è però concesso il pagamento del predetto importo in rate semestrali anticipate con le scadenze riportate nel frontespizio di polizza.

In caso di mancato pagamento di ogni rata semestrale di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante dal predetto contratto, senza pregiudizio però del proprio diritto al recupero integrale del premio e delle relative spese e imposte, diritto che la Società si riserva di far valere anche giudizialmente.

L'Assicurazione non riprenderà i propri effetti nei riguardi dell'Assicurato che a cominciare dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento semestrale del premio in sofferenza.

ESISTENZA DI PROCEDURE CONCORSALE (700)

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato, per la Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", per i danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di:

- incendio, esplosione, scoppio, previa applicazione di uno scoperto del 10%;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, previa applicazione di uno scoperto del 20%;
- altri eventi indennizzabili ai termini della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" nessuna variazione rispetto ai limiti previsti in scheda di polizza.

Qualora siano previsti in polizza sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE (E31)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera c), punto 2) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti agli enti assicurati da crollo e collasso strutturale del fabbricato e dei macchinari.

La Società non risponde:

- dei danni causati da errori di progettazione;
- esecuzione, calcolo;
- dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni;
- dei danni derivanti da smottamento, franamento, cedimento del terreno, inondazioni, alluvioni, terremoto, bradisismo, eruzione vulcanica;
- dei danni da collasso o crollo garantito da altre estensioni di garanzia previste in polizza.

La presente garanzia viene prestata con una franchigia di 25.000,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 150.000,00 euro.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

LIMITE DI INDENNIZZO COMPLESSIVO PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS E SEZIONE IV - DANNI INDIRETTI (248) (automaticamente operante se inserito il limite di indennizzo complessivo in scheda di polizza)

La Società non è tenuta ad indennizzare per singolo sinistro che riguardi la Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" o complessivamente entrambe le Sezioni I - "INCENDIO ALL RISKS" e Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", importo superiore a quanto indicato nella scheda di polizza per qualsiasi causa, salvo limiti inferiori previsti in polizza.

Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

Condizioni Aggiuntive Incendio All Risks - Eventi catastrofali

(Valide solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio)

ATTI DI TERRORISMO (E99)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera a) punto 6) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.

L'assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terrorismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.

Per contaminazione s'intende l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, ad ogni scadenza annuale di polizza, di recedere dalla copertura assicurativa prestata con la presente garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata; la Società provvederà alla corrispondente riduzione del premio a decorrere dalla scadenza del premio successiva alla comunicazione suddetta.

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

INONDAZIONE, ALLUVIONE (E18)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera a) punto 8) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
- e) a enti mobili all'aperto;
- f) causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
- g) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Condizione aggiuntiva Complementare E99 - "Atti di terrorismo", se ed in quanto operante.

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

TERREMOTO (E19)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera a) punto 7) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sismico brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro", purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

Condizioni Aggiuntive Incendio All Risks - Garanzie Complementari

(Operanti se assicurata la relativa partita)

RICORSO TERZI (G33)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

MERCI IN REFRIGERAZIONE (Primo Rischio Assoluto) (G40)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera c), punto 11) della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", ferme le restanti esclusioni salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma stabilita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, senza applicazione di quanto disposto dall'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", i danni alle merci in refrigerazione assicurate alla specifica partita a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonora;
- b) all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio se operante la relativa Condizione Aggiuntiva - E99 - "Atti di terrorismo".

Il Contraente o l'Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell'Ufficiale Sanitario o ASL.

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

La Società non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da:

- mancata erogazione di energia elettrica da parte dell'ente erogatore dell'energia stessa;
- terremoto, inondazione o alluvione, anche se operanti le relative Condizioni Aggiuntive (E18 e E19).

MAGGIORI SPESE (Primo Rischio Assoluto) (G61)

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni" lettera n), della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza, fino alla concorrenza del massimale stabilito con specifica partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall'Assicurato in assenza di sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'attività causate da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all'attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente;
- miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- cessazione definitiva dell'attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

In alternativa alla forma di garanzia prestata con la presente estensione "Maggiori spese", l'Assicurato ha la facoltà di optare per l'indennizzo dei danni da interruzione di attività prevista dalla Sezione IV - DANNI INDIRECTI, qualora operante, mediante comunicazione alla Società entro 60 giorni dalla data del sinistro. In tal caso alcun indennizzo è dovuto a titolo della presente estensione di garanzia.

ROTTURA LASTRE (G54)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata o del limite indicato in scheda di polizza per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, senza applicazione del disposto dell'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di lastre di vetro, cristallo o specchio, comprese iscrizioni o decorazioni, con altre lastre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche, comprese le spese di trasporto ed installazione.

Sono escluse dall'assicurazione le lastre aventi valore artistico ed i danni verificatisi in occasione di traslochi e restauro dei locali e quelli dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché le rigature, segnature e scheggiature.

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza, fermo restando che la garanzia è prestata, salvo diversamente indicato in scheda di polizza, con un limite massimo di indennizzo per singola lastra di 3.000,00 euro.

RISCHIO LOCATIVO (G35)

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., indennizza, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione, i danni materiali direttamente provocati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7- "Assicurazione parziale" delle

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

“NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE”, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.

SUPPORTI DI DATI (704)

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati o distrutti a seguito Incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione I - “INCENDIO ALL RISKS”, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, od ottici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza, ferme restando le esclusioni di cui all’Art. 3 - “Esclusioni” della Sezione I - “INCENDIO ALL RISKS”. Per supporti di dati si intendono: schede, dischi, nastri e supporti informatici in genere utilizzati per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente da macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo.

Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista, nonché le perdite o le alterazioni di dati senza danni materiali e diretti ai supporti stessi.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

Salvo diversamente indicato in scheda di polizza, la presente garanzia viene è prestata con una franchigia di 2.500,00 euro per sinistro e fino alla concorrenza della somma assicurata per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 7 - “Assicurazione parziale” delle “NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE”.

Si precisa che dalla somma assicurata per le “Cose particolari” si intendono esclusi i supporti dati in quanto assicurati con la presente estensione di garanzia (Condizione Aggiuntiva 704), pertanto la copertura per le “Cose particolari” resta operante per i restanti beni previsti nella relativa definizione: archivi cartacei, documenti, registri, disegni, stampati, microfilms, pellicole e fotocolor; modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

A parziale deroga dell’Art. 1 - “Obblighi in caso di sinistro” delle “NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE”, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare all’Agenzia o alla Società ogni danno di supporti di dati mediante telegramma o telex o fax.

Sezione I - INCENDIO ALL RISKS

Condizioni Aggiuntive Incendio All Risks - Garanzie Complementari

(Operanti solo se espressamente richiamate)

TUBI INTERRATI IMPIANTO ANTICENDIO (E41)

A parziale deroga di quanto stabilito dalla Condizione Aggiuntiva "Spese di ricerca e riparazione del guasto (E21)" sono comprese le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati di esclusiva pertinenza dell'impianto anticendio, anche se:

- non sia stato riscontrato un danno da fuoriuscita d'acqua;
- il danno sia conseguente a gelo.

La presente garanzia viene prestata con una franchigia di 1.000,00 euro per sinistro e con un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000,00 euro.

MERCI FLUTTUANTI - ASSICURAZIONE FLUTTUANTE A DENUNCE ANTICIPATE (G63)

La Società si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate, ed a tasso annuo pattuito.

Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all'applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società anche se il premio, come calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore.

La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1) le denunce dovranno essere trasmesse alla Società mediante raccomandata postale, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore;
- 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa;
- 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza;
- 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, aggiungendo, partita per partita, le somme assicurate in ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
- 5) la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 4) e l'anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente;
- 6) il conguaglio di premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando la Società ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la garanzia limitatamente alla presente assicurazione fluttuante, resterà valida soltanto per la somma assicurata corrispondente alla percentuale di massimo impegno fluttuante pari all'acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.

ASSICURAZIONE CON DICHIARAZIONE DI VALORE - CONVENZIONE (G65)

- 1) Il Contraente o l'Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite "Fabbricati" e "Macchinario, attrezzatura ed arredamento" comprendono i valori della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite medesime e siti nell'ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri indicati nell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", punto I) e II) delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE, dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall'Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza.

- 2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", salvo quanto previsto dal successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti del secondo comma dell'art. 1908 C.C. e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il predetto Art. 7 - "Assicurazione parziale".

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- 3) Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a consegnare alla Società delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dalla società peritale, non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione.
- 4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
 - derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
- Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (suddetto Art. 7 - "Assicurazione parziale") in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini dell'Art. 9 - "Limite massimo dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.
- Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:
- imputabili all'introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione;
 - che, relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
- 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società delegataria provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell'Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.
- Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
- 6) Con l'appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente.
- 7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima.
- In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio.
- 8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l'Assicurato non avrà ottemperato all'obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e la Società delegataria, in questo caso, emetterà l'appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%.
- 9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui la Società delegataria ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa a sensi dell'Art. 3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".
- 10) Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sezione II - FURTO E RAPINA

Premessa Furto e Rapina

Art. 1 - COSE ASSICURATE

Il Contraente dichiara che con la presente Sezione II - Furto e rapina, si intendono assicurate con la Partita "Contenuto": merci inerenti l'attività dichiarata in polizza, macchinario, attrezzatura ed arredamento, cose particolari, poste all'interno dei fabbricati nelle ubicazioni indicate in polizza.

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

La garanzia è prestata con le seguenti modalità e limiti di indennizzo:

- **valore a nuovo per il macchinario ed attrezzatura di età documentata non superiore a tre anni**, con il limite del triplo del relativo valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- 3.500,00 euro, **per singolo quadro, tappeto ed oggetto d'arte (o collezione)**;
- 2.500,00 euro, **per valori** ovunque riposti sempre che nei locali contenenti le cose assicurate.

Sono esclusi dalle cose assicurate gioielli, pietre, perle naturali e coltivate e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l'attività assicurata).

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- **macchinari ed attrezzature in "leasing"** assicurati con polizza leasing separata;
- **apparecchiature elettroniche** assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- **impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DEI FABBRICATI CONTENENTI LE COSE ASSICURATE

Ai fini dell'efficacia dell'assicurazione furto, la garanzia all'interno dei fabbricati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiali o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso.

La portata dell'assicurazione Furto e Rapina

Art. 3 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza, senza applicazione del disposto ai cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - 1) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso;
 - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - 2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - 3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
- b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) i **danni causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione**;

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

d) i **guasti provocati dai ladri** agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, ai cancelli dell'area cortilizia e le relative recinzioni, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi. Questa garanzia è prestata, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorrenza di 2.000,00 euro per sinistro.

La Società indennizza altresì le **spese ed onorari di competenza del perito** (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 3 - "Procedura per la valutazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUAISTI MACCHINE", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Questa garanzia è prestata, fino a concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di 2.500,00 euro.

La Società inoltre rimborsa le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali dell'azienda contenenti le cose assicurate. Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di 600,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all'Autorità della perdita o sottrazione.

Art. 4 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI

Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate rispondano alle seguenti caratteristiche:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro:

- 1) **se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;**
- 2) **se l'introduzione nei locali avviene attraverso il tetto non avente caratteristiche conformi alle "Caratteristiche dei fabbricati contenti le cose assicurate" oppure forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.**

Qualora sia applicabile anche una franchigia assoluta prevista dalla presente sezione, l'importo di detta franchigia sarà considerato come minimo assoluto da detrarre dall'indennizzo calcolato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 5 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
 - 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- 3) da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
- 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
- g) subiti dai beni all'aperto;
- h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.

Sezione II - FURTO E RAPINA

Condizioni Speciali Furto e Rapina

(Sempre operanti)

FURTO COMMESSO FUORI DALLE ORE DI ATTIVITÀ DA PRESTATORI DI LAVORO (431)

A parziale deroga dell'Art. 5 - "Esclusioni", lettera d) punto 2) della Sezione II - "FURTO E RAPINA", la Società presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 3 - "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione II - "FURTO E RAPINA", anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

CONTENUTO PRESSO TERZI (507B)

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario (esclusi: attrezzi, utensili e relativi ricambi) e le merci, presso terzi sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita Contenuto della Sezione II - "FURTO E RAPINA".

L'assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni presso terzi posti in locali, ubicati in Italia e Repubblica di San Marino, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura conformi a quanto previsto dall'Art. 2 - "Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate" e dall'Art. 4 - "Mezzi di chiusura dei locali" della Sezione II - "FURTO E RAPINA".

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni.

CONTENUTO PRESSO FIERE E MOSTRE (508B)

Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate le merci ed attrezzature presso fiere e mostre ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell'Unione Europea, a cui l'Assicurato partecipi direttamente.

La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dall'Art. 4 - "Mezzi di chiusura dei locali" della Sezione II - "FURTO E RAPINA", ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina (salvo diversamente indicato nella Scheda di polizza), fino a concorrenza del 10% della somma assicurata alla partita "Contenuto".

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - "Altre assicurazioni" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE", senza tener conto della riduzione di indennizzo, con eventuale minimo di franchigia, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

PREZZO DI VENDITA - SELLING PRICE (501)

Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l'indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiarie per la mancata consegna. L'avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

INDENNIZZO DI COSE PARTICOLARI (503B)

La Società indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione delle cose particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro e sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla partita "Contenuto", fermo restando quanto previsto al successivo Art. 9 - "Limite massimo dell'indennizzo" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL'AREA IN USO ALL'ASSICURATO (441)

Qualora il furto, la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'azienda, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

L'importo liquidabile viene ridotto al 70%, se il suddetto limite è operante in concomitanza con quello previsto all'Art. 4 - "Mezzi di chiusura dei locali" della Sezione II - "FURTO E RAPINA", o con altri limiti espressi in percentuale, previsti dalla polizza. Se il suddetto limite è operante, invece, in concomitanza con una franchigia, fermo quanto sopra previsto, la franchigia verrà considerata minimo assoluto.

TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE (555B)

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dello stesso.

In caso di inadempimento l'assicurazione furto resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24,00 del 10° giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salvo quanto previsto dall'Art. 5 - "Aggravamento del rischio" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE", se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

ESISTENZA DI PROCEDURE CONCORSUALI (558)

Qualora il Contraente/Assicurato venga assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria), ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato previa applicazione di uno scoperto del 20%.

Qualora siano operanti più scoperti, verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%.

Qualora siano previsti sia lo scoperto che la franchigia, detta franchigia si intenderà come minimo di scoperto.

COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI (411)

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto anche da polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze di sicurezza contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dare visione alla Società della o delle polizze originali di sicurezza contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

Sezione II - FURTO E RAPINA

Condizioni Aggiuntive Furto e Rapina

(Operanti se assicurata la relativa partita)

VALORI IN CASSAFORTE (Primo Rischio Assoluto) (562)

La Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza sino a concorrenza della somma assicurata con la partita valori in cassaforte, la perdita di valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata.

La somma assicurata con la partita valori in cassaforte è prestata in aumento al limite di indennizzo previsto in Premessa per i valori ovunque riposti purché nei locali contenenti le cose assicurate.

La garanzia furto è operante sempre che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi previsti dall'Art. 3 - "Oggetto dell'assicurazione", lettera a) della Sezione II - "FURTO E RAPINA", abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso, ovvero con uso di grimaldelli o arnesi simili.

In caso di rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

A parziale deroga dell'Art. 10 - "Recupero delle cose rubate" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà alla Società.

PORTAVALORI (Primo Rischio Assoluto) (458B)

L'assicurazione, limitatamente ai valori, sino a concorrenza della somma assicurata con la partita "Portavalori", è prestata contro:

- 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;
- 3) lo scippo, cioè il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- 4) la rapina;

commessi sulla persona di dipendenti (impiegati e/o dirigenti) del Contraente addetti del trasporto dei valori, mentre al di fuori dell'azienda detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa sempre che entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

Per la presente Condizione Aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

GUASTI CAGIONATI DAI LADRI IN AUMENTO (433)

L'assicurazione di cui alla corrispondente partita vale esclusivamente per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezze e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La somma assicurata si intende in aumento a quanto previsto all'Art. 3 - "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione II - "FURTO E RAPINA".

Per la presente Condizione aggiuntiva si intendono operanti le limitazioni indicate nella relativa Scheda di polizza.

Sezione II - FURTO E RAPINA

Condizione Aggluntiva Furto e Rapina - Garanzia Complementare

(Operante solo se espressamente richiamata)

FRANCHIGIA (452)

In caso di sinistro furto e/o rapina dall'importo liquidato a termini di polizza sarà dedotta una franchigia pari al 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro.

Detta franchigia, se operante in concomitanza con un altro limite di indennizzo espresso in percentuale eventualmente previsto (es. "Mezzi di chiusura" o "Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato"), verrà considerata come minimo assoluto.

Per le merci in deposito o lavorazione presso terzi la detrazione del 10% si intende riferita alla somma assicurata presso terzi.

Sezione III - GUASTI MACCHINE

Premessa Guasti Macchine

Art. 1 - COSE ASSICURATE

Il Contraente dichiara che con la presente Sezione III - Guasti Macchine, si intendono assicurate con la relativa partita la totalità degli impianti di forza e di produzione, poste nelle ubicazioni indicate in polizza.

L'assicurazione è prestata a **valore intero** e cioè con applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

In ogni caso, salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi:

- **macchinari ed attrezzature in "leasing"** assicurati con polizza leasing separata;
- **apparecchiature elettroniche** assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine;
- **impianti fotovoltaici, impianti a biomassa e altri impianti per la produzione di energia**, se assicurati con polizza separata.

La portata dell'assicurazione Guasti Macchine

Art. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti di forza e agli impianti di produzione assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta come indicato nella scheda di polizza.

Agli effetti delle garanzie prestate con la presente sezione di polizza in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a quanto previsto nella scheda di polizza.

Art. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
- b) causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- e) dovuti:
 - all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
 - a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;
- f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- g) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
- h) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) causati da inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d'aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
- j) causati da atti di guerra (dichiarata e non), o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- k) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- m) dovuti a smarrimento o ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- n) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- o) i danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- p) i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, già previsti nelle Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, nonché qualsiasi danno indennizzabile in una altra Sezione della presente polizza.

Condizioni Speciali Guasti Macchine

(Sempre operanti)

1 - DANNI AI MAGLI

Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.

2 - DANNI AI FRANTOI, FRANGIZOLLE E MULINI IN GENERE

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.

3 - DANNI ALLE MACCHINE PER PRODUZIONE DI CARTA E CARTONE

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai tagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.

4 - DANNI AGLI SCARDASSI

Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate. A parziale deroga dell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

5 - DANNI AI FORNI

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.

6 - DANNI ALLE TURBINE A GAS

A parziale deroga dell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", in caso di danno alle palettature, l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

7 - DANNI ALLE MACCHINE DA STAMPA IN QUADRO E CONTINUE DI TESSUTI

In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto, a parziale deroga dell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

8 - DANNI AI NASTRI TRASPORTATORI NON METALLICI

In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, a parziale deroga dell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

9 - TRASFORMATORI ED ALTERNATORI

A parziale deroga dell'Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE", in caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 12 anni, l'indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d'uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.

10 - ELETTROPOMPE SOMMERSE

Il Contraente o l'Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:

- a) livello d'acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
- b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
- c) contenuto di sabbia nell'acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.

11 - REVISIONE DI IMPIANTI DI TURBINE A VAPORE

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

12 - REVISIONE DI IMPIANTI DI TURBINE IDRAULICHE CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione della turbina completamente aperta.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.

Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all'anno, l'ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l'impianto.

13 - REVISIONE DI MOTORI ELETTRICI TRIFASE CON POTENZA SUPERIORE A 750 KW IN ESECUZIONE BIPOLARE, OPPURE CON POTENZA SUPERIORE A 1.000 KW IN ESECUZIONE A 4 O PIÙ POLI

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

14 - REVISIONE DI MOTORI IN CC. CON POTENZA SUPERIORE A 375 KW

Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l'Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all'accurata revisione del motore, completamente aperto.

Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall'ultima revisione.

Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.

Quanto sopra non solleva il Contraente o l'Assicurato dall'obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore.

Il Contraente o l'Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.

L'inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

La Società si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell'Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d'esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l'impianto.

15 - POSABINARI E SIMILI

La garanzia viene limitata ai danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati dall'urto o deragliamento provocato da locomotive, locomotori, carri, carrelli e ruotabili in genere, nonché da ostacoli fissi e mobili presenti sulla rete ferroviaria delle FF.SS. e di altre società private, nell'ambito del territorio nazionale.

In caso di sinistro il pagamento dell'indennizzo avverrà previa detrazione del 10% dell'importo liquidabile a termini di polizza con il minimo di 2.500,00 euro.

16 - DANNI ALL'OLIO DIATERMICO

Sono escluse dalla garanzia le perdite e/o i danni all'olio diatermico delle caldaie.

17 - ESCLUSIONE DELLE PRESTAZIONI NORMALMENTE COMPRESSE NEI CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI, COMPONENTI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione dei difetti) e cioè:

- a) controlli di funzionalità;
- b) manutenzione preventiva;
- c) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura;
- d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Gli interventi indicati ai punti a), b), c), d) rientrano fra le prestazioni normalmente offerte dai contratti di assistenza tecnica.

18 - FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'Art. 3 - "Esclusioni", lettera g) della presente Sezione III - "GUASTI MACCHINE", in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'Art. 7 - "Assicurazione parziale" delle "NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA, III - GUASTI MACCHINE".

NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO VALIDE PER LE SEZIONI I - INCENDIO ALL RISKS, II - FURTO E RAPINA E III - GUASTI MACCHINE

Art. 1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- c) fornire alla Società, entro i 15 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere gli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto dall'art. 1914 C.C.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, le cose non rubate o rimaste illese nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
- f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

In caso di danno alla partita "merci" deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione.

In caso di rottura di macchinario o di danno alle apparecchiature d'ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un perito incaricato dalla Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per il macchinario o l'apparecchiatura d'ufficio danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte e/o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di sinistro doloso, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

b) tra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 1 - "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai successivi Artt. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e 6 - "Supplemento di indennizzo - Valore a nuovo" della presente Sezione;
- 6) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente Art. 3 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 5 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Per "**valore a nuovo**" si intende convenzionalmente:

- per i "**Fabbricati**", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
- per "**Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento**", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I) "**Fabbricati**" - si stima il relativo "**valore a nuovo**", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II) "**Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento**" si stima il relativo "**valore a nuovo**", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III) "**Merci**" - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali, le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in ba-

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

se al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per **"Fabbricati"** - applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi. Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione;
- per **"Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento"** e **"Merci"** (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario;
- per **"Cose Particolari"** determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

Le **spese di demolizione e sgombero** dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 7 - "Assicurazione parziale" successivamente riportato.

Per i danni alle cose assicurate, escluse le cose particolari, a seguito di evento previsto dalla Sezione II - FURTO E RAPINA:

- 1) l'ammontare del danno per il macchinario ed attrezzatura di età documentata non superiore a 3 anni, è dato considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto, di montaggio e gli oneri fiscali.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa o bene, importo superiore al triplo del relativo valore al momento del sinistro;

- 2) l'ammontare del danno per le merci, il restante macchinario, attrezzatura ed arredamento, è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Per i **titoli di credito**, a seguito di evento indennizzabile previsto in polizza rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per gli impianti di forza e di produzione, in caso di guasto o rottura a seguito di evento previsto dalla Sezione III - GUASTI MACCHINE, la determinazione del danno della viene eseguita separatamente per ogni singolo bene assicurato in polizza, secondo le norme che seguono:

a) nel caso di **danno suscettibile di riparazione:**

- 1) si stima il costo di rimpiazzo al momento del sinistro delle cose assicurate secondo i criteri di valutazione del presente articolo per l'attribuzione del valore delle cose assicurate;
- 2) si stima per ogni cosa colpita da sinistro l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 3) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 2), difalcato dell'importo stimato al punto 3).

b) nel caso di **danno non suscettibile di riparazione:**

- 4) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
- 5) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come al punto 4), difalcato dell'importo stimato al punto 5).

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, calcolato come alla lettera a) eguagli o superi il valore della cosa stimato come alla lettera b) punto 4).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Art. 6 - SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO - VALORE A NUOVO

(Operante solo per la Sezione I - INCENDIO ALL RISKS)

Relativamente alle partite "**Fabbricati**", "**Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento**" si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "**valore a nuovo**".

Si conviene che:

- 1) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo;
- 2) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 3) **in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) "Fabbricati" e al triplo del relativo valore determinato in base alle stime del capo II) "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento"** del precedente Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione;
- 4) l'Assicurato acquista il diritto al pagamento del supplemento di indennizzo (valore a nuovo) solo se dà garanzia della ricostruzione o del rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società) se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La ricostruzione o il rimpiazzo debbono avvenire al più tardi entro 12 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

L'assicurazione in base al "valore a nuovo" non opera per "Macchinario, Attrezzatura ed Arredamento" in stato di inattività da oltre 12 mesi.

Art. 7 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme del precedente Art. 6 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente Sezione, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 8 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

A parziale deroga del precedente Art. 7 - "Assicurazione parziale" della presente Sezione; si conviene fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 15% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, come previsto dal precedente Art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno"; qualora inferiore, il disposto del precedente Art. 7 - "Assicurazione parziale"; rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

Art. 9 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 10 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

Art. 11- RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DELLA SEZIONE II - FURTO O RAPINA OVVERO DELLA SEZIONE III - GUASTI MACCHINE E LORO REINTEGRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e/o i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - "Recesso in caso di sinistro" delle "NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE".

Art. 12 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato, e in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti dell'Art. 5 - "Esclusioni", lettere c) e d) della Sezione II - "FURTO E RAPINA".

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sezione IV - DANNI INDIRETTI - Forma a percentuale di indennizzo sul Fatturato/Diaria

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- a) la perdita di **"Quota parte di Fatturato"**, come riportato nelle Definizioni, conseguente a riduzione dei Ricavi di Vendita;
- b) le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita di **"Percentuale di Fatturato"** che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese supplementari è costituito da un importo pari alla diminuzione della **"Quota parte di Fatturato"**, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata, che venissero a cessare od a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Qualora siano indicate nella scheda di polizza relativa alla presente sezione le somme assicurate nella **forma a Diaria**, in sostituzione di quanto previsto ai precedenti punti a) e b), nei limiti e alle condizioni tutte della presente polizza, la Società si obbliga invece a corrispondere:

- c) la diaria convenuta per ogni giorno di forzata interruzione parziale o totale dell'attività che determini riduzione dei Ricavi di Vendita ;

Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo massimo giornaliero indicato nella scheda di polizza per un massimo periodo di indennizzo altresì indicato nella scheda di polizza.

Quanto sopra è operante esclusivamente a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso le ubicazioni assicurate salvo quanto specificatamente escluso (si veda in particolare Art. 2 - "Esclusioni" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI").

Art. 2 - ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS":
 - a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale "Merci presso altre ubicazioni e/o presso terzi (232)" e/o "Macchinario ed attrezzature presso altre ubicazioni e/o presso terzi (235)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS");
 - c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della Condizione Speciale "Movimentazione interna ed urto veicoli (G21)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS";
- 2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società l'ammontare del Fatturato realizzato, i Costi per Materie Prime e le percentuali dei Costi per Servizi e per le Retribuzioni e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore alla **"Quota parte di Fatturato"** (vedere definizioni).

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- 1) una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima;

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio, positivo o negativo, per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi l'ammontare del "Fatturato" realizzato, i Costi per Materie Prime e le percentuali dei Costi per Servizi e per le Retribuzioni e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al 90° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo (o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e/o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativi alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Art. 5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 7 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 - "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla partita **"Quota parte di Fatturato"**: applicando la **"Percentuale di Fatturato"**, calcolata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, alla differenza tra il Fatturato che si sarebbe realizzato in assenza di sinistro e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.
Per la determinazione del Fatturato che si sarebbe realizzato si farà riferimento al Fatturato desumibile dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, corretto in base all'andamento dell'esercizio in corso facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione e alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro;
- b) relativamente alla partita "Spese supplementari": calcolando le spese documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la perdita dovuta alla riduzione del Fatturato che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate (a titolo di esempio: affitti di locali per trasferimento dell'attività, uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, lavoro straordinario del personale, ecc.);
- c) relativamente alla forma a **"Diaria"**, l'indennizzo sarà determinato:
 - dall'importo di diaria convenuto per ogni giorno di interruzione dell'attività
 - calcolando il numero di giorni consecutivi necessari a riprendere la normale attività;
 - calcolando il numero di giorni di fermo totale, in cui la diaria è dovuta per intero;
 - calcolando il numero di giorni di fermo parziale, in cui la diaria è dovuta in proporzione al fermo attività.

L'importo di diaria giornaliero indennizzabile non potrà comunque, in nessun caso, essere superiore all'importo di diaria giornaliero calcolato a valori correnti, dato dalla "Quota parte di Fatturato" calcolata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, divisa per i 360 giorni annui.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato alle spese supplementari sostenute dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi e fino alla concorrenza del massimale stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.

Qualora l'Assicurato abbia optato, mediante comunicazione alla Società entro 60 giorni dalla data del sinistro, per l'indennizzo dei danni da interruzione di attività con la presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", in alternativa alla forma di garanzia prestata con estensione "Maggiori spese (G61)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", se operante, in tal caso non è dovuto indennizzo alcuno a titolo di tale estensione di garanzia "Maggiori spese (G61)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS".

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 9 - ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato realizzerà Fatturato, tramite l'attività dichiarata nella scheda di polizza, in ubicazione diversa da quella indicata nella scheda di polizza a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, tale Fatturato sarà incluso, in sede di calcolo dell'indennizzo, nel Fatturato effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo.

Art. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore alla "Quota parte di Fatturato" relativo all'ultimo bilancio d'esercizio, approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 11 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla Quota parte di Fatturato divisa per il numero dei giorni annui (360), moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato nella scheda di polizza, fermo l'eventuale minimo di franchigia espresso in valore assoluto.

Art. 12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 3 "Modalità di aggiornamento della somma assicurata" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.

Art. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 - "Esclusioni", punto 2) lettera c) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI".

Art. 14 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi la Società può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Sezione IV - DANNI INDIRETTI - Forma Margine di Contribuzione

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di **Margine di Contribuzione** dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita;
- le **spese supplementari** necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita;

direttamente derivanti da un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso le ubicazioni assicurate salvo quanto specificatamente escluso (si veda in particolare Art. 2 - "Esclusioni" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI").

Costi di salari e contributi del personale tecnico

La Società indennizza, qualora compreso nella somma assicurata (e quindi non compreso dal costo variabile della produzione venduta) il costo dei salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva sempre che non rientri tra le spese supplementari di cui sopra e sempre che l'Assicurato non sia ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 2 - ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS:
 - a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciale "Merci presso altre ubicazioni e/o presso terzi (232)" e/o "Macchinario ed attrezzature presso altre ubicazioni e/o presso terzi (235)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS");
 - c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della Condizione Speciale "Movimentazione interna ed urto veicoli (G21)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS";
- 2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di Contribuzione, il risultato (utile o perdita) dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di Contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società, a condizione di non rilevare:

- 1) una perdita d'esercizio per la seconda volta consecutiva;
ovvero
- 2) una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente somma assicurata, in eccesso o difetto, superiore al 20% di quest'ultima;

emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio, positivo o negativo, per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza aumentato, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento;

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

d) l'eventuale importo di conguaglio, positivo o negativo, per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza aumentata, nel caso di differenza positiva, dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro 30 giorni dalla data di emissione dell'appendice l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

L'assicurazione di eventuali variazioni della somma assicurata eccedenti la limitazione del 20% saranno oggetto di specifica pattuizione.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di Contribuzione, il risultato dell'esercizio e la nuova somma assicurata, la Società può, fino al 60° giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo (o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e/o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica del costo relativi alle merci andate distrutte, limitatamente a quelle in corso di lavorazione ed ai prodotti finiti.

Art. 5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 7 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 - "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

- a) relativamente alla perdita del **Margine di Contribuzione**: calcolando la differenza tra il Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato e quello effettivamente realizzato durante il periodo di indennizzo. Per la determinazione del Margine di Contribuzione che si sarebbe realizzato i Ricavi di vendita saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione (budget), alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle **spese supplementari**: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di Contribuzione, in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata, che venissero a cessare od a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di Contribuzione, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Art. 9 - ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del Margine di Contribuzione durante il periodo di indennizzo.

Art. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di Contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio, approvato almeno 30 giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 11 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato nella scheda di polizza, fermo l'eventuale minimo di franchigia espresso in valore assoluto.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione di cui all'Art. 3 - "Modalità di aggiornamento della somma assicurata" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", la Società si obbliga a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa.

Art. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 - "Esclusioni", punto 2) lettera c) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI".

Art. 14 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi la Società può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Sezione IV - DANNI INDIRETTI - Forma Loss of Profit (Perdita di profitto lordo)

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza l'Assicurato:

- 1) per la **perdita di profitto lordo**;
- 2) per la perdita concernente le **retribuzioni**;

dovuta alla riduzione del volume di affari ed all'aumento dei costi di esercizio, entro il limite della somma assicurata riportata in polizza, direttamente derivanti da un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" che abbia colpito le cose assicurate in polizza presso le ubicazioni assicurate salvo quanto specificatamente escluso (si veda in particolare Art. 2 - "Esclusioni" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI").

Art. 2 - ESCLUSIONI

La Società non risponde delle perdite o delle spese:

- 1) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS:
 - a) subito dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - b) subiti dalle merci presso terzi e/o dal macchinario ed attrezzatura presso terzi (ancorché indennizzabile a termini delle Condizioni Speciali "Merci presso altre ubicazioni e/o presso terzi (232)" e/o "Macchinario ed attrezzature presso altre ubicazioni e/o presso terzi (235)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS");
 - c) di movimentazione interna e/o urto veicoli (ancorché indennizzabile a termini della Condizione Speciale "Movimentazione interna ed urto veicoli (G21)" della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS";
- 2) conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:
 - a) tumulti popolari, scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - b) difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - c) dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
 - d) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - e) revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.

Art. 3 - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA

Le somme assicurate con la presente polizza vengono indicate in via preventiva. La Società si impegna a ritenere garantito, in eccedenza alle somme assicurate alle partite "Profitto Lordo" e "Retribuzioni" di polizza, un ulteriore importo pari al 20% delle predette somme. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga dell'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale solo sull'eventuale eccedenza rispetto al predetto 20%.

L'Assicurato si impegna a dichiarare, entro i 90 giorni successivi alla fine dell'annualità assicurativa, gli importi effettivi del "**Profitto Lordo**" e delle "**Retribuzioni**".

Nel caso in cui il Profitto Lordo realizzato e/o le Retribuzioni pagate risultino in aumento o in diminuzione rispetto alle somme assicurate in via preventiva, saranno soggetti a conguaglio come segue:

- a) qualora minori delle rispettive somme assicurate, la Società rimborserà al Contraente, sulla differenza in meno, il relativo premio imponible, che comunque non potrà essere superiore al 20% del premio pagato in via preventiva per il periodo di assicurazione di cui trattasi.
- b) qualora maggiori delle rispettive somme assicurate, il Contraente o l'Assicurato pagherà sull'eccedenza, il relativo premio che comunque, non potrà essere superiore al 20% del premio pagato in via preventiva per il periodo di assicurazione di cui trattasi.

Il pagamento del conguaglio del premio dovrà avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell'atto di regolazione, rimanendo altrimenti sospesa la validità della presente condizione che riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo in ogni caso il diritto della Società alla esazione del premio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dell'Assicurato dei dati consuntivi, la Società procederà al conguaglio del premio, ai tassi in corso, sulla somma assicurata dichiarata in via preventiva, aumentata del 20%.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

- c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo (o entro quel termine posteriore che la Società potrà consentire), uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
- d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei periti, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e/o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
- e) presentare la documentazione contabile relativa alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti.

Art. 5 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera, a giustificazione della perdita, mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente i documenti necessari a dimostrare il danno o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta delle Parti,
- b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 7 - MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 4 - "Obblighi in caso di sinistro" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- d) verificare l'applicabilità del disposto di cui all'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI";
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in base alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 6 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8 - DETERMINAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno si determina:

1) PROFITTO LORDO

- a) **relativamente alla riduzione del volume di affari:** l'importo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) **relativamente all'aumento dei costi di esercizio:** le spese supplementari documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del volume di affari che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo, se tali spese non fossero state effettuate. La presente garanzia opera entro il limite d'indennizzo ottenuto applicando il rapporto di profitto lordo all'ammontare della riduzione del volume di affari in tal modo evitata, fermo quanto stabilito al punto "Costi di esercizio non assicurati" che segue, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese, incluse nel profitto lordo, che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

2) RETRIBUZIONI

- a) **relativamente alla riduzione del volume di affari:** l'importo ottenuto applicando il rapporto delle retribuzioni all'ammontare di cui diminuisce il volume di affari in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo, rispetto al volume di affari di riferimento;
- b) **relativamente all'aumento dei costi di esercizio:** la parte delle spese supplementari di cui al punto 1) lettera b), non indennizzabile in base alla condizione stessa. La presente garanzia opera entro il limite dell'importo addizionale, indennizzabile ai sensi del punto 2) lettera a), al netto di qualsiasi risparmio realizzato sulle retribuzioni, in conseguenza del sinistro, durante il periodo di indennizzo.

Le perdite inerenti le retribuzioni sono assicurabili con partita separata solo se i relativi importi siano stati esclusi dalla partita 1) "Profitto lordo" come indicato in allegato "Danni indiretti - Loss of Profit".

Aggiustamenti - Nel calcolo del "rapporto di profitto lordo", del "rapporto delle retribuzioni", del "volume di affari annuo" e del "volume di affari di riferimento" sono da apportare opportuni aggiustamenti per tener conto:

- della tendenza generale dell'attività dichiarata (desumibile da ordini, piani aziendali, produzione in corso, ecc);
- di ogni altro fattore interno od esterno che influenzi l'attività stessa, sia prima che dopo il sinistro, o che l'avrebbe influenzata se questo non si fosse verificato (effetti di stagionalità, tendenza del mercato, ecc);

in modo che i risultati, ottenuti nella determinazione di tali importi, rappresentino il più fedelmente possibile quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, decorrenti dalla data del sinistro, se questo non fosse avvenuto.

Costi di esercizio non assicurati - Se uno o più dei costi fissi dell'attività dichiarata non fossero assicurati con la presente sezione di polizza (essendo stati detratti nello stabilire il profitto lordo ai sensi della definizione data - così come indicato in allegato "Danni indiretti - Loss of Profit") nel calcolo dell'importo indennizzabile a titolo di aumento dei costi di esercizio ogni spesa supplementare sarà ridotta nel rapporto esistente tra il profitto lordo e lo stesso profitto lordo sommato ai costi fissi di esercizio non assicurati.

Articolazione dell'attività in settori o reparti distinti - Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo si applicheranno separatamente ad ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi ottenuti applicando il rapporto di profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro) al rispettivo volume d'affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi), l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto.

Art. 9 - ATTIVITÀ SVOLTA IN ALTRI LUOGHI DOPO IL SINISTRO

Se durante il periodo di indennizzo l'Assicurato venderà merce o presterà servizi in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all'Assicurato stesso per effetto di tali vendite o prestazioni sarà incluso nel calcolo del volume di affari durante il periodo di indennizzo.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Art. 10 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se al momento del sinistro la somma assicurata di una partita, presa separatamente, è inferiore all'importo ottenuto applicando:

- 1) per la partita 1 "Profitto Lordo": il rapporto di profitto lordo al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi);
- 2) per la partita 2 "Retribuzioni": il rapporto delle retribuzioni al volume di affari annuo (proporzionalmente aumentato qualora il massimo periodo di indennizzo superi i dodici mesi);

l'indennizzo pagabile sarà ridotto in proporzione.

Art. 11 - FRANCHIGIA

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato nella scheda di polizza, fermo l'eventuale minimo di franchigia espresso in valore assoluto.

Art. 12 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Per nessun titolo la Società sarà tenuta a pagare per uno o più sinistri che avvengano nel corso di un periodo di assicurazione somma maggiore di quella assicurata.

Art. 13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra:

- il dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata,
- alcuno dei casi previsti dall'Art. 2 - "Esclusioni", punto 2) lettera c) della presente Sezione IV - "DANNI INDIRETTI".

Art. 14 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - RISOLUZIONE DELL'ASSICURAZIONE DANNI INDIRETTI

L'assicurazione danni indiretti è automaticamente risolta al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- b) messa in liquidazione o cessazione dell'azienda;
- c) cessione o alienazione, parziale o totale, dell'azienda stessa.

In tutti i casi suindicati, il premio danni indiretti dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Nel caso di chiusura in perdita di due esercizi consecutivi la Società può recedere dall'assicurazione danni indiretti con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio danni indiretti al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Sezione IV - DANNI INDIRETTI

Condizioni Speciali Danni Indiretti

(Sempre operanti sia per la "Forma a percentuale di indennizzo sul fatturato"; sia per la forma a "Daria", sia per la forma "Margine di contribuzione", sia per la forma "Loss of profit")

DANNO IN FRANCHIGIA SULLA SEZIONE I - INCENDIO ALL RISKS (C01)

Se dall'assicurazione per i danni materiali e diretti nella Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" sono esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare (cosiddetti danni in franchigia) e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS" risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente sezione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità del danno diretto della Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS", sempre che il danno indiretto sia comunque superiore alla relativa franchigia prevista per la Sezione IV - "DANNI INDIRETTI".

ONORARI DEI PERITI E/O DI SOCIETÀ DI REVISIONE (C03)

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un'associazione peritale od un albo professionale o società di revisione contabile) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art. 6 - "Procedura per la valutazione del danno" della Sezione IV - DANNI INDIRETTI, nonché l'eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente alla Società della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

La garanzia viene prestata senza applicazione dell'Art. 10 - "Assicurazione Parziale" della Sezione IV - Danni indiretti e sino alla concorrenza del 3% dell'indennizzo col massimo di 25.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo.

RICERCA E SVILUPPO (C04)

In caso di sinistro indennizzabile che avesse colpito detta Sezione I - INCENDIO ALL RISKS che provochi un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività di ricerca, sviluppo e test, le quali di per se stesse non avrebbero generato una riduzione di ricavi di vendita o volume d'affari durante il periodo di indennizzo, l'assicurazione coprirà l'effettiva perdita relativa alle spese fisse, incluse le retribuzioni, direttamente attribuibili alle suddette attività di ricerca, sviluppo e test.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a 100.000,00 euro.

Sezione IV - DANNI INDIRETTI

Condizioni Aggiuntive Danni Indiretti - Garanzie Complementari

(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

COSTI DI SALARI E CONTRIBUTI DEL PERSONALE TECNICO (C02)

Nel caso in cui l'Assicurato non possa, per motivi giuridici o contrattuali (settore di appartenenza, dimensione, forma giuridica), ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni al fine di evitare il sostenimento del costo dei salari e contributi di personale tecnico connesso con l'attività produttiva, compreso nel costo variabile della produzione venduta (e quindi in quanto tale non risarcibile), la Società indennizza tale costo sempre che non rientri tra le spese supplementari di cui all'Art. 1 della Sezione IV - "DANNI INDIRETTI" - Oggetto dell'assicurazione, e non risultasse indennizzabile nella Sezione I - "INCENDIO ALL RISKS".

MACCHINARIO IN LEASING (C08)

Premesso che per i danni materiali e diretti nella Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, salvo patto speciale, sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiate a contratti di leasing, si prende atto tra le Parti che nella valutazione della perdita della percentuale di fatturato, del Margine di contribuzione o del Profitto lordo non si terrà conto di detta esclusione.

INATTIVITÀ CAUSATA DA PROVVEDIMENTI IMPOSTI DALLE AUTORITÀ CIVILI (C09)

A parziale deroga dell'Art. 2 - "Esclusioni", punto 2) a), della Sezione IV - DANNI INDIRETTI, la Società risponde delle perdite e delle spese supplementari derivate da un'interruzione o riduzione, totale o parziale, delle attività conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS, dovute al prolungamento ed estensione dell'inattività per provvedimenti imposti dall'Autorità Civili.

Resta convenuto ai fini della presente estensione di garanzia che in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito, somma superiore a 100.000,00 euro.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I - INCENDIO ALL RISKS verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITÀ IN PIÙ REPARTI (C10)

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti per i quali sia possibile determinare i rispettivi risultati economici, le disposizioni di cui all'Art. 8 - "Determinazione del danno" della Sezione IV - DANNI INDIRETTI si applicheranno separatamente a ogni settore interessato dal sinistro, restando inteso che se la somma assicurata è inferiore alla somma degli importi della Percentuale di fatturato, della Diaria, del Margine di contribuzione o del Profitto lordo di ogni settore dell'Azienda (interessato o non dal sinistro), l'indennizzo pagabile sarà proporzionalmente ridotto, così come previsto dall'Art. 10 - "Assicurazione parziale" della Sezione IV - DANNI INDIRETTI.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

Articoli di legge

- 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto**
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l'oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
- 1341 C.C. Condizioni generali di contratto**
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
- 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari**
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
- 1418 C.C. Cause di nullità del contratto**
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
- 1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta**
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
- 1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
- 1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
- 1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi**
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- 1897 C.C. Diminuzione del rischio**
Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
- 1898 C.C. Aggravamento del rischio**
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
- 1901 C.C. Mancato pagamento del premio**
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)
- 1907 C.C. Assicurazione parziale**
Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
- 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori**
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
- 1913 C.C. Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**
L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)
- 1914 C.C. Obbligo di salvataggio**
L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (...)
- 1915 C.C. Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**
L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- 1916 C.C. Diritto di surrogazione dell'assicuratore**
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
- 1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile**
(...) Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (...)
- 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti**
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- 2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato**
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
- 2359 C.C. Società controllate e società collegate**
Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
 - 3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.
Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.
- 583 C.P. Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)**
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
 - 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
 - 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
 - 3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
 - 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - 2) la perdita di un senso;
 - 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
 - 5) l'aborto della persona offesa.
- 624 C.P. Furto**
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).
- 628 C.P. Rapina**
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con reclusione da 3 a 10 anni (...)

Mod. 9045 - Informativa sulla "Privacy" - Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di Contraente/ Assicurato la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta:

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, inbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) sostituito dal 1/1/2013 dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; nonché altri soggetti, quali: UIF (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia); UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAl, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa.it

Condizioni Generali di Assicurazione - Polizza All Risks per medie e grandi aziende

- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse.

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

Società che appartengono al Gruppo AXA

società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi a: **AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como, 17 - 20154 - Milano (MI)**

e-mail: centrocompetenzaprivacy@axa.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le diffusioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.